



Elba Assicurazioni S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale:

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

(ai sensi dell'art. 27 comma 4 del Regolamento IVASS n° 41 del 02/08/2018)

Polizza di assicurazione ai sensi dell'Art. 93, comma 1 del D. Lgs. N. 50 del 12/04/2016 e successive modifiche e integrazioni

**POLIZZA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA
Conforme allo Schema Tipo 1.1 di cui al**

D.M. 19 gennaio 2018 n. 31

***"POLIZZA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA
LAVORI, SERVIZI, FORNITURE"***



POLIZZA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA (Lavori, Servizi e Forniture) **(art. 93, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016)**

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Garante e Contraente

- Premesso che con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.1 "Garanzia fideiussoria provvisoria", parte integrante dello Schema Tipo 1.1 di cui al D.M. 31 del 19.1.2018 pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10.4.2018, il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 93 del D.lgs. 50/2016 e succ. modd.;
- La sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce accettazione espressa di tutte le condizioni contenute nello Schema Tipo;
- il Garante e il Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

Art. 1 - Soggetti obbligati - Comunicazione dell'esito della gara

La garanzia è prestata in conformità alla previsione di cui all'art. 93 comma 1 penultima parte del D.lgs. 50/2016, e conseguentemente riguarda tutte le imprese partecipanti all'eventuale raggruppamento, ancorché non espressamente indicate nella Scheda Tecnica. Qualora la garanzia sia prestata nell'interesse di raggruppamenti/consorzi non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.lgs. 50/2016 essa riguarda tutte le imprese che hanno sottoscritto l'offerta, ancorché non espressamente indicate nella Scheda Tecnica. In tutti i casi, gli obblighi nascenti dalla presente polizza gravano su tutte le dette imprese in via tra loro solidale. Il Contraente è tenuto a segnalare al Garante l'esito della gara cui si riferisce la polizza entro 10 giorni dalla sua comunicazione.

Art. 2 - Liberazione della garanzia / obbligo di versamento dei massimali in via anticipata

Il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione delle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento immediato di un importo pari alla somma massima garantita nel caso in cui si verifichi, nei confronti del Contraente o di anche uno solo dei coobbligati, uno dei seguenti eventi:

- a. chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti Beneficiari;
- b. inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori volta a realizzare un accordo di ristrutturazione/dilazione del debito, o la sua definizione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale);
- c. peggioramento delle condizioni patrimoniali, ingiunzioni di pagamento, protesti, esecuzioni, sequestri o altre manifestazioni del possibile stato di crisi o insolvenza, accesso ad una qualsiasi forma di procedura concorsuale;
- d. mancato pagamento dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze fideiussorie stipulate con il Garante;
- e. inadempienza in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante in esecuzione di altre polizze fideiussorie;
- f. perdita da parte dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi, mancato rinnovo o perdita delle certificazioni di qualità di cui all'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016;
- g. tutte le ipotesi previste dall'art. 1953 c.c.

L'obbligo di versamento è convenuto a semplice richiesta e senza eccezione alcuna e verrà adempiuto dal Contraente e dai coobbligati entro dieci giorni dalla semplice richiesta scritta da parte del Garante.

Qualora successivamente all'aggiudicazione (provvisoria o definitiva) e in presenza di effettivo impegno del Garante al rilascio delle garanzie per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 6 dello Schema Tipo si verifichi uno degli eventi di cui alle lettere a.-g. che precedono, il Contraente sarà tenuto al versamento di una somma pari al massimale della polizza definitiva ex art. 103 D.lgs. 50/2016 ovvero alla sommatoria delle polizze di cui all'art. 104 D.lgs. 50/2016, ancorché non emesse al momento della richiesta del Garante.

Art. 3 - Disciplina delle somme versate

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite dal Garante a garanzia del regresso, sino a che il Garante non venga liberato da ogni obbligazione dipendente dalla presente polizza fideiussoria.

Il Garante è irrevocabilmente autorizzato ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza attraverso la costituzione di cauzione in numerario, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

Il Contraente ed i coobbligati rinunciano sin d'ora ad opporre ogni eccezione all'impiego delle somme.

Verificatasi la liberazione e/o l'estinzione della garanzia, il Garante restituirà al soggetto solvente le somme eventualmente residue, maggiorate degli interessi legali su detto importo dalla data di versamento a quella dell'avvenuta restituzione.

Art. 4 - Escussione della Polizza - Regresso

Ricevuta la richiesta di pagamento da parte del Beneficiario ai sensi dell'art. 4 dello Schema Tipo, il Contraente si impegna ad adempiere alla pretesa del Beneficiario, ogni eccezione rimossa, nel termine da questi indicato al Garante e a darne tempestiva comunicazione al Garante stesso.

Il Contraente si riconosce sin d'ora debitore del Garante per ogni somma versata in forza della presente polizza ed è pertanto tenuto a rimborsare tali somme al Garante entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta.

Il Contraente rinuncia irrevocabilmente e definitivamente ad opporre qualsivoglia eccezione alla richiesta di pagamento ovvero a contestare in ogni modo l'avvenuto pagamento da parte del Garante.

Il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari al saggio previsto dal D.lgs. 231/2002 e succ. modd. e decorrerà automaticamente trascorsi 15 giorni dalla richiesta di pagamento inoltrata dal Garante al Contraente.

Art. 5 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

Art. 6 - Mancata accettazione della polizza

Il Garante ha predisposto la Scheda Tecnica sulla scorta dei dati forniti dal Contraente. Il Contraente è tenuto, prima del suo deposito, a controllarne la completezza e conformità al bando ed a quanto previsto dal Beneficiario ed a richiedere al Garante le integrazioni o modifiche che riterrà necessarie. L'eventuale mancata accettazione della polizza ed i provvedimenti conseguenti non possono costituire responsabilità alcuna a carico del Garante.



POLIZZA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA (Lavori, Servizi e Forniture)

(art. 93, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016)

Art. 7 - Obblighi di documentazione ed informativa

Il Contraente si impegna ad informare il Garante immediatamente per iscritto non appena venga a conoscenza del verificarsi di un possibile evento pregiudizievole nonché di uno degli eventi previsti all'art. 2 che precede.

Inoltre il Contraente si impegna a comunicare qualunque controversia possa sorgere con il Beneficiario ed a tenere costantemente informato il Garante in relazione all'evolversi del contenzioso, autorizzando altresì i legali nominati dal Garante a conseguire tutte le notizie tecniche, copia degli atti e quanto necessario per poter valutare il contenzioso.

Art. 8 - Impegno al rilascio delle garanzie per l'esecuzione del contratto

Fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 9 che segue, le parti danno atto che l'impegno del Garante al rilascio delle garanzie di cui gli artt. 103 o 104 del D.lgs. 50/2016, se confermato nella Scheda Tecnica, avrà efficacia e validità fino alla cessazione definitiva degli effetti della presente polizza provvisoria e si estinguerà in modo automatico contestualmente alla sua cessazione, liberazione o estinzione.

Art. 9 - Manleva dall'impegno al rilascio delle garanzie per l'esecuzione del contratto per il caso di Contraente Microimpresa, Piccola o Media Impresa

Le parti danno atto che, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 ultimo comma ultima parte dello Schema Tipo 1.1, qualora il Contraente rientri nelle categorie di cui all'art. 93 comma 8 ultima parte del D.lgs. 50/2016 e succ. modd. l'impegno al rilascio delle garanzie di cui agli artt. 103 o 104 del D.lgs. 50/2016 si intenderà come non assunto dal Garante e ciò anche qualora venisse barrata positivamente la relativa casella nella Scheda Tecnica.

Per tale ipotesi quindi il Contraente dichiara espressamente che, nonostante quanto possa risultare al contrario dalla Scheda Tecnica, il Garante non è comunque tenuto all'emissione delle garanzie di cui agli artt. 103 o 104 del D.lgs. 50/2016 e dichiara di liberare il Garante stesso da ogni obbligo al riguardo, rinunciando fin d'ora a qualsivoglia pretesa.

Art. 10 - Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione

Il Contraente cede sin da ora irrevocabilmente al Garante, senza che sia dovuto alcun compenso, il diritto di agire in ripetizione verso il Beneficiario ove le somme pagate dal Garante stesso in forza della presente polizza risultassero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza del rapporto principale cui accede la garanzia. Tale cessione di credito futuro ed eventuale e il suo azionamento da parte del Garante non incidono in alcun modo sul diritto di regresso del Garante come sopra convenuto, che rimane inalterato. Una volta che il Contraente abbia provveduto a rimborsare al Garante le somme da esso eventualmente pagate in forza della presente polizza, la cessione qui prevista dovrà intendersi automaticamente risolta e il Garante farà quanto in proprio potere, se richiesto dal Contraente, per consentire la sostituzione del Contraente nelle azioni eventualmente intraprese sulla base della presente cessione. Il Garante non è comunque obbligato ad avvalersi della presente cessione, né è responsabile per l'eventuale esito delle azioni e per la loro continuazione.

Art. 11 - Foro Competente

Fermo quanto previsto dall'art. 8 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto, è competente anche, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente o uno dei Coobbligati.

